



Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

D.L. 25/2021 / A.C. 3002

Dossier n° 100 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

14 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3002
D.L.	25/2021
Titolo:	Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	9
testo originario:	5
testo approvato dal Senato:	9
Date:	
emanazione:	5 marzo 2021
pubblicazione in G.U.:	8 marzo 2021
approvazione del Senato:	7 aprile 2021
presentazione:	8 marzo 2021
assegnazione:	8 marzo 2021
scadenza:	7 maggio 2021
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; originariamente composto di **5 articoli** suddivisi in **7 commi**, dopo la lettura presso il Senato si compone di **9 articoli** suddivisi in **18 commi**.

L'**articolo 1** dispone che, **per l'anno 2021, si tengano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021**: le **elezioni comunali e circoscrizionali** indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (**comma 1, lettera a), e lettera b), punti 2), 3), e 4)**); le elezioni **suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato** della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (**comma 1, lettera b), punto 1)**); le elezioni degli **organi elettivi delle regioni a statuto ordinario**, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (**comma 2**).

L'**articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, prevede che l'**atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere presentato** presso gli uffici comunali **mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione**, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente (nello specifico, previste dall'[articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e dall'[articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960](#)). Le operazioni di voto interessate dalla suddetta disposizione sono quelle individuate all'art. 1 del provvedimento in esame.

La disposizione tiene conto del permanere del quadro epidemiologico connesso alla diffusione del Covid-19 ed è finalizzata ad assicurare il necessario distanziamento sociale nell'ambito delle operazioni di votazione in questione.

L'**articolo 2 riduce a un terzo** il numero minimo di **sottoscrizioni** richieste per la **presentazione delle liste e delle candidature** nell'ambito delle **elezioni comunali e circoscrizionali** che avranno luogo nel

2021 (comma 1). Nel corso dell'esame del Senato sono stati aggiunti i **commi 1-bis e 1-ter** vertenti sul *quorum* di validità, per l'anno 2021, **delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.**

L'**articolo 3 al comma 1** stabilisce che le operazioni di votazione **per le consultazioni elettorali** contemplate nel provvedimento in esame si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - **anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15** e, al **comma 2**, detta disposizioni riferite alla fase dello **spoglio** delle schede elettorali e all'ordine dello scrutinio.

L'**articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, prevede che, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della [legge 9 gennaio 2019, n. 3](#), per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della Giustizia **garantisca l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario** della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

L'**articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, dispone che per l'anno 2021 **non siano irrogate le sanzioni per mancato adempimento all'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco**, ai sensi del comma 6 dell'[articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#).

L'**articolo 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, detta disposizioni per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (di cui alla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#)) in relazione alle esigenze di rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici. Nello specifico, il **comma 1** attribuisce agli atenei e alle predette istituzioni la facoltà, nell'esercizio della loro autonomia, di individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, **modalità (anche telematiche) di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici**. Si tratta sia delle procedure elettorali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sia di quelle da svolgersi nel corso dello stato di emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021 (*Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2021, n. 15). Il **comma 2** stabilisce che le richiamate procedure elettorali devono **concludersi**, in ogni caso, **entro il 31 ottobre 2021** e che, fino a tale data, nei casi in cui gli organi monocratici siano nell'impossibilità (intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) di proseguire l'incarico, subentri nell'incarico il **sostituto** individuato dalla legge o dallo statuto, **ovvero**, in mancanza, il **decano** dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. Il **comma 3** dispone che i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi interessati al rinnovo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo comma, proseguano nell'incarico **fino al subentro dei nuovi organi**; ciò anche in deroga alla normativa vigente in materia di durata prevista per i singoli mandati: nello specifico il comma in esame richiama, come oggetto di deroga, per l'università, l'[articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), e, per le istituzioni artistiche e musicali, l'[articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132](#), nonché, più in generale, le "disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni".

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 5** stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli suddivisi in 7 commi, dopo la lettura presso il Senato si compone di 9 articoli suddivisi in 18 commi; esso appare riconducibile alla **ratio unitaria** di differire al turno autunnale alcune scadenze elettorali previste per la primavera (elezioni suppletive di Camera e Senato, elezioni regionali, elezioni amministrative); *al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di approfondire* la riconducibilità a questa **ratio unitaria** dell'articolo 3-quater che consente alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica lo svolgimento del rinnovo degli organi collegiali e monocratici con modalità, anche telematiche, idonee ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 3-quater, comma 1, prevede che l'introduzione di **modalità speciali, anche telematiche, derogatorie della normativa vigente per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università**

e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica valga per le procedure elettorali "in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato d'emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021"; al riguardo, si rileva che, sulla base della formulazione adottata, *nel caso in esame la disposizione sembra riferirsi unicamente all'ultima proroga dello stato d'emergenza e quindi dovrebbe essere limitata alle procedure elettorali da svolgersi entro il 30 aprile 2021; si valuti l'opportunità, ai fini duna maggiore chiarezza, di sostituire il riferimento allo stato d'emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021 con le parole: "entro il 30 aprile 2021".*

Si ricorda che il Comitato per la legislazione, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato di evitare ogni forma di "rinvio mobile" alla durata dello stato d'emergenza, prorogabile con deliberazione del Consiglio dei ministri in base all'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), per la definizione della durata di regimi legislativi speciali connessi con l'emergenze dell'epidemia in corso (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, cd. "DL ristori").

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- l'articolo 1-bis consente la **designazione dei rappresentanti della lista** presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata; *al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se si faccia riferimento unicamente all'atto di designazione presso gli uffici elettorali di sezione ovvero anche ai rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale;*
- al comma 1-ter dell'articolo 2 *si valuti l'opportunità di precisare se, come appare desumersi dal contesto, l'esclusione degli elettori iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali valga per il solo 2021.*